

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CV.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 MARZO 1957**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI****INDICE**

| | PAG. |
|---|--|
| Comunicazione del Presidente: | |
| PRESIDENTE. | 1123 |
| Sull'ordine dei lavori: | |
| PRESIDENTE. | 1123, 1124 |
| DI MAURO | 1123, 1124 |
| CALVI | 1124 |
| Proposte di legge (Discussione e approvazione): | |
| CECCHERINI e SIMONINI: Collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi (1820); | |
| INFANTINO e DELCROIX: Norme sul collocamento dei centralinisti ciechi (2405) | 1124 |
| PRESIDENTE | 1124, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1132, 1133 |
| GITTI, <i>relatore</i> | 1124, 1125, 1126, 1131, 1132, 1133 |
| NOCE TERESA | 1125 |
| DI MAURO | 1125, 1128, 1129, 1131, 1133 |
| PENAZZATO | 1125, 1128, 1129, 1131, 1132, 1133 |
| INFANTINO | 1125, 1127, 1128 |
| DE MARZI FERNANDO | 1126 |
| BARTOLE | 1126 |
| REPOSSI | 1126, 1128, 1129 |
| DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1132, 1133 |
| ZACCAGNINI | 1128, 1131, 1133 |
| CALVI | 1128, 1131 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE. | 1133 |

La seduta comincia alle 9,10.

BETTOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Infantino sostituisce, per la discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Roberti.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi hanno avuto modo di constatare, il programma prefissato dei nostri lavori ha subito una modifica. Nella odierna seduta, infatti, avremmo dovuto riprendere la discussione delle proposte di legge riguardanti l'estensione dell'assicurazione obbligatoria ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni, ma il Presidente della IV Commissione Finanze e Tesoro, investita dell'esame delle predette proposte di legge per il parere alla nostra Commissione, ha chiesto una breve proroga dei termini. Pertanto sono state poste all'ordine del giorno altre proposte di legge.

DI MAURO. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di porre all'ordine del giorno di una delle prossime sedute della Commissione le varie proposte di legge riguardanti i lavoratori stagionali, che sono state ripresentate

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1957

fin dall'inizio dell'attuale legislatura. Desidero ricordare in proposito che il Sottosegretario di Stato si dichiarò a suo tempo d'accordo nella sostanza e comunicò che il Governo stava predisponendo un apposito disegno di legge in materia.

PRESIDENTE. Mi sono interessato della questione e, recentemente, ho avuto assicurazione da parte del Ministro che il provvedimento è pronto.

LI MAURO. Mi consenta, inoltre, onorevole Presidente, di sollecitare l'esame delle proposte di legge concernenti la previdenza a favore dei pescatori. Noi, da tempo, stiamo affrontando un po' tutto il problema della previdenza ai lavoratori, ma continuiamo a trascurare una categoria che, veramente, può essere considerata di diseredati.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Di Mauro che sarà mia premura porre all'ordine del giorno anche tali proposte per le quali tuttavia è necessario il parere delle Commissioni competenti.

CALVI. A mia volta vorrei sollecitare l'esame della proposta di legge riguardante la tutela del rapporto di lavoro domestico.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ceccherini e Simonini: Collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi. (1820); e dei deputati Infantino e Delcroix: Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi. (2405).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati

Ceccherini e Simonini: « Collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi »;

Infantino e Delcroix. « Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi ».

L'onorevole Gitti ha facoltà di svolgere la relazione su queste due proposte di legge.

GITTI, Relatore. Non occorrono certo molte e particolari parole per illustrare lo spirito che ha informato i presentatori delle due proposte di legge, sottoposte oggi all'esame della nostra Commissione. L'iniziativa delle medesime è stata presa, del resto, anche in considerazione delle esperienze già fatte o che si stanno facendo in altri paesi in merito al collocamento dei ciechi. Esperienze, invero, notevoli per i risultati, i quali sono infatti tali da far ritenere che i ciechi siano senz'altro idonei a svolgere le mansioni di centralinista telefonico. Attraverso un lungo lavoro di preparazione, consistente in corsi di addestramento presso scuole professionali per ciechi ed in

corsi di perfezionamento e qualificazione organizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su proposta dell'Unione italiana dei ciechi, in questi ultimi anni è stata fornita agli allievi una speciale competenza in ordine allo specifico settore professionale. Tali corsi hanno avuto svolgimento in molte città d'Italia ed hanno consentito l'istruzione e il conseguimento di diplomi a circa 450 centralinisti telefonici ciechi, una cinquantina dei quali risultano attualmente impiegati, con soddisfazione degli Enti datori di lavoro.

In alcuni paesi esteri l'impiego dei centralinisti ciechi è veramente degno di nota. Secondo dati recenti, ad esempio, la Germania dà lavoro a circa 1.300 centralinisti non vedenti, mentre l'Inghilterra e la Francia ne occupano rispettivamente 550 e 200.

Le due proposte di legge in esame, intendono conseguire lo stesso scopo il collocamento obbligatorio dei centralinisti, minorati della vista, presso gli organismi che abbiano capacità di assorbimento. La proposta n. 2405, d'iniziativa dei deputati Infantino e Delcroix, presenta una più completa formulazione tecnica delle varie norme. essa, infatti, fra l'altro, prevede l'istituzione di un Albo professionale, le modalità per l'iscrizione ad esso, e la nomina di una commissione di tecnici ed esperti cui dovrebbe essere affidato l'incarico di una prova tecnico-pratica da parte degli abilitati prima della loro iscrizione all'Albo professionale nazionale. Sarei, pertanto, propenso a prendere il testo di detta proposta di legge come base della nostra discussione.

Pur non entrando nel merito dei singoli articoli, desidero far rilevare una questione importante, che deve essere ben valutata e risolta: quella delle imprese private. Per esse, si impone un certo limite. Le imprese private, infatti, dovrebbero essere sottoposte all'obbligo dell'assunzione di centralinisti ciechi, solo nel caso che esse dispongano di più di un posto di lavoro e che abbiano alle loro dipendenze oltre duecento impiegati.

In sede di esame degli articoli mi riservo, inoltre, di proporre alcuni emendamenti di carattere formale. Per il momento penso sia sufficiente quanto ho esposto. Aggiungo solo che il provvedimento riveste un particolare aspetto di umanità e di solidarietà per cui senz'altro merita l'approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. La III Commissione ha inviato il parere favorevole sulle due proposte di legge con la seguente motivazione:

« La III Commissione permanente (Giustizia) esprime parere favorevole, in linea di

massima, alle due proposte di legge e richiama l'attenzione della XI Commissione (Lavoro) sulle seguenti osservazioni.

L'obbligo di assunzione di un cieco come centralinista si deve sancire per le aziende private che abbiano più di duecento dipendenti (articolo 1 della proposta Ceccherini) e che siano dotate di centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro.

Tanto per le aziende private che per gli Enti pubblici si deve trattare di veri e propri centralini telefonici e non di semplici apparecchi di collegamento di pochi telefoni,

L'assunzione è subordinata alla osservanza delle norme speciali per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e qualora si tratti di ciechi di guerra le unità che si assumono o che eventualmente si trovino già assunte sono conteggiate ai fini del rispetto delle norme suddette.

Gli aspiranti debbono avere i requisiti di cui all'articolo 3 della proposta Infantino ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

NOCE TERESA. Desidero fare una osservazione nei riguardi dell'attuazione pratica del provvedimento. La maggior parte delle aziende occupa in qualità di centraliniste telefoniche delle donne. Orbene, esse dovrebbero venire licenziate. A mio avviso, questa non è una soluzione giusta. Si potrebbe agire più equamente stabilendo di lasciare al loro posto per lo meno le donne capofamiglia. Naturalmente, sono perfettamente d'accordo sugli alti principi morali e sociali che hanno ispirato le due proposte di legge in esame; ciò non toglie, però, che io mi preoccupi anche della situazione incresciosa in cui molte donne potrebbero venire a trovarsi. Un'altra osservazione concerne l'obbligo dell'assunzione di centralinisti non vedenti solo per le aziende con un minimo di oltre duecento dipendenti. Faccio notare, infatti, che nelle grandi città, come ad esempio Milano, esistono numerosissime aziende che sono lungi dal raggiungere questa cifra di personale, ma che hanno ugualmente il centralino telefonico. Si tratta di aziende a carattere commerciale, o bancario, di uffici dell'aviazione civile, ecc., che rappresentano invero la maggioranza, se noi intendiamo escluderle veniamo a limitare oltremodo il campo di assorbimento.

DI MAURO. Sono d'accordo in linea di massima con il relatore. Stante il valore sociale e umano delle proposte di legge sottoposte al nostro esame non si può che essere favorevoli alle medesime. Desidero fare solo un rilievo sulla questione dei duecento impiegati. Mi pare, infatti, che, se si stabilisce che

i centralini debbano essere a due posti, la questione sia già risolta, perché è ovvio che un centralino a due posti può trovarsi solo presso aziende di una certa espansione. Il problema, per me, riguarda le aziende telefoniche vere e proprie.

GITTI, *Relatore*. Quelle rimangono escluse. Nell'articolo 1 della proposta di legge Infantino e Delcroix è specificato che ai fini dell'applicazione della norma si intende per centralino telefonico quello installato presso uffici, sedi o stabilimenti, e non le centrali vere e proprie ed i centralini destinati a pubblico servizio.

DI MAURO. L'onorevole Noce ha fatto rilevare che molte aziende pur avendo una notevole estensione, non occupano duecento dipendenti. Secondo me, però, dette aziende non rientrano nemmeno nell'altra condizione, quella del centralino a due posti.

PENAZZATO. Penso che la proposta di legge possa essere approvata tenendo conto delle osservazioni fatte dalla Commissione giustizia. Non sarebbe, forse, neppure il caso di varare una legge per poche centinaia di persone, ma dal momento che si vuol sancire l'obbligo di utilizzazione dei minorati della vista occorre fare in modo da evitare il pericolo sottolineato dall'onorevole Noce, quello del licenziamento del personale occupato. Le condizioni, pertanto, del centralino telefonico a più di un posto di lavoro, e del numero di dipendenti superiore a duecento, mi sembrano giuste ed opportune. Del resto, si tratta di un esperimento; se andrà bene, si avrà sempre modo di modificare la legge secondo i consigli della pratica e dell'esperienza.

INFANTINO. Voglio chiarire alcuni punti della mia proposta di legge. Purtroppo in Italia è opinione molto diffusa che una persona priva della vista non sia capace di esplicare una attività lavorativa nello stesso modo di chi, invece, la vista possiede. Il campo di attività lavorativa per i ciechi è, perciò, assai limitato. Orbene, proprio la diffidenza esistente verso chi non vede, mi ha indotto a subordinare l'assunzione obbligatoria di un centralinista cieco alla presenza nello stesso posto di lavoro di un centralinista vedente, così almeno si potrà arrivare a dimostrare che i centralinisti ciechi possono offrire la massima garanzia di capacità.

Circa l'altra condizione che si intenderebbe porre per l'assoggettamento delle aziende all'obbligo di assunzione di un cieco come centralinista, quella di avere duecento dipendenti come minimo, penso che si tratti di una limi-

tazione eccessiva. Secondo me basta una delle due condizioni, preferibile, per le ragioni esposte, quella a più di un posto di lavoro. L'altra, invero, non ha senso e, oltre tutto, potrebbe creare delle complicazioni.

DE MARZI FERNANDO. Per conoscenza personale della situazione esistente nel Veneto, posso senz'altro affermare l'ottimo rendimento di questi nostri sfortunati fratelli. Coloro, fra di essi, che dopo aver frequentato con serietà gli speciali corsi di addestramento, hanno trovato lavoro, stanno svolgendo la loro mansione di centralinisti con scrupolo, capacità, abilità e rapidità anche superiori a quelle di coloro che vedono. Sono pertanto dell'opinione che i corsi di addestramento e qualificazione debbano essere sempre maggiormente incrementati. Mi dichiaro, pertanto, favorevole alla proposta di legge.

BARTOLE. Le osservazioni dell'onorevole Noce sono a mio parere valide. È ottima cosa stabilire delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi, ma occorre fare in modo che la legge non comporti delle restrizioni per il personale attualmente in servizio. Comunque, bisogna stabilire che l'assunzione dei centralinisti non vedenti deve avvenire solo dove ci siano veramente possibilità di utilizzazione e subordinatamente alla osservanza delle norme speciali per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra. L'onorevole De Marzi ha accennato all'ottimo rendimento dei corsi di addestramento. Ho potuto constatare anche io che con tale mezzo si sono ottenuti dei risultati veramente sorprendenti, per cui vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario di Stato di darci assicurazione che detti corsi saranno per l'avvenire potenziati.

REPOSSI. Sono d'accordo. La mia sola preoccupazione è basata sulla eventualità che, a causa delle assunzioni dei ciechi, possano essere sostituiti i mutilati di guerra assunti in osservanza delle norme vigenti per essi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

GITTI, Relatore. Rispondo, brevemente, alle osservazioni più salienti fatte dagli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione. Le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Noce non hanno, a mio parere, ragione di esistere, se si stabilisce che l'assunzione obbligatoria del centralinista cieco deve essere subordinata all'esistenza nell'azienda di un centralino di smistamento a più di un posto di lavoro. Posso anche ammettere l'eventualità di qualche caso di eliminazione di un cen-

tralnista vedente per l'assunzione di uno cieco, ma ciò non accadrà di certo per effetto della legge, la quale sarà operante solo per le nuove assunzioni.

L'onorevole Penazzato ha chiesto a sua volta se era proprio il caso di arrivare ad un provvedimento di legge per il collocamento di qualche centinaio di centralinisti ciechi. Desidero far rilevare che gli sforzi dell'Unione italiana dei ciechi non sempre sono coronati da successo, anche se essa è arrivata, già, a trovare occupazione per una cinquantina di questi minorati. In effetti, esistono ancora dei pregiudizi che fanno ritenere il cieco inidoneo a tale lavoro, per cui vi sono assai scarse possibilità di occupazione sia per gli altri 400 centralinisti non vedenti già in possesso dei regolari requisiti, sia per quelli che stanno frequentando, attualmente e con profitto, i corsi di preparazione professionale.

L'onorevole Infantino ha chiesto, invece, che venga stabilita una sola delle due condizioni proposte per la obbligatorietà dell'assunzione da parte delle aziende, e precisamente quella dei due posti di lavoro nello stesso centralino telefonico. Io ritengo, però, che inserendo anche l'altra, dell'esistenza di un minimo di duecento dipendenti, la sostanza del provvedimento non verrà ad essere modificata ed il campo di assorbimento non sarà di molto limitato.

Per ultimo l'onorevole Bartole si è preoccupato che il provvedimento non comporti delle restrizioni per il personale attualmente in servizio e nello stesso tempo si è augurato che il campo di utilizzazione possa essere esteso il più possibile; inoltre, in considerazione dei risultati ottenuti, egli desidererebbe un potenziamento dei corsi di preparazione professionale. Io penso che le possibilità di lavoro, per questa particolare categoria, siano considerevoli dato che, oltre alle imprese private, saranno tenuti ad assumere i minorati della vista, abilitati alle funzioni di centralinisti, tutte le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende statali. Circa la opportunità di ampliamento ed incremento dei corsi di addestramento, penso che bisognerà prima vedere bene quali saranno le reali possibilità di collocamento, vedere, cioè, l'esito della prima fase di applicazione della legge.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non aggiungo parole per esprimere il riconoscimento del Governo circa la necessità di un provvedimento del genere, di valore altamente umano e sociale. Tuttavia, le preoccupazioni, manifestate dalla Commissione nel corso della di-

scussione generale, esistono. Il campo di applicazione, escludendo le centrali telefoniche ed i centralini destinati a pubblico servizio, non è molto vasto, anche se sufficiente, forse, per l'assorbimento del numero attualmente disponibile di ciechi abilitati alle funzioni di centralinista. Ma, intensificando i corsi di addestramento, una volta entrata in vigore la legge, l'incentivo ad acquisire la specializzazione sarà notevole, per cui in un prosieguo di tempo c'è da ritenere che le possibilità di assorbimento delle molte centinaia di abilitati che verranno fuori non saranno più reali.

Tuttavia, la preoccupazione più seria è quella delle limitazioni che si vorrebbero stabilire, vale a dire la esistenza di un centralino telefonico a più di un posto di lavoro e un numero di dipendenti superiore ai duecento per le aziende tenute a rispettare la legge. Ritengo che tali limiti potrebbero trasformarsi anche in un danno per gli stessi interessati. Si fa presto, infatti, specie nel campo privatistico, a trasformare in un solo posto di lavoro il centralino che invece è disposto per due, così come si fa presto a ridurre di una o due unità il numero dei dipendenti per escludere una azienda dal novero di quelle cui la legge si riferisce. Per ovviare a questi inconvenienti, che possono colpire i ciechi e i non ciechi, occorre, a mio avviso, dire chiaramente nella legge che le norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti hanno valore per le assunzioni che si verificheranno a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa; perché, altrimenti, senza questa ben chiara precisazione, si riconosce implicitamente agli abilitati ciechi il diritto di chiedere alle aziende, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge, di assumere un centralinista cieco in sostituzione di uno vedente già in servizio.

Tale precisazione, permetterebbe anche di far rimanere le due limitazioni costituite dal centralino a due posti e dal numero dei dipendenti. Questo è il parere del Governo, a nome del quale dichiaro di accettare la proposta del relatore di discutere sul testo della proposta di legge Infantino e Delcroix.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto di scegliere come testo base per la discussione la proposta di legge Infantino e Delcroix, ritenuta più particolareggiata rispetto alla proposta di legge Ceccherini e Simonini. Il Governo è d'accordo.

Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2405.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende statali, in deroga all'articolo 6 del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61, e all'articolo 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento che sia dotato di centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro, un minorato della vista abilitato alle funzioni di centralinista.

L'obbligo dell'assunzione di centralinisti ciechi riguarda anche i privati datori di lavoro che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi o stabilimenti che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento e non anche le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio.

La fornitura degli speciali dispositivi eventualmente necessari per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti telefonici è a carico dell'Unione italiana dei ciechi ».

Il rappresentante del Governo ha proposto di porre all'inizio del primo comma di tale articolo le seguenti parole. « Per le assunzioni che si verificheranno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

INFANTINO. Per me, questa è una cautela a tutto danno dei ciechi civili. Le norme speciali per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e del lavoro, ad esempio, non hanno mai provocato la disoccupazione di impiegati già assunti. Vediamo, perciò, di trovare una formula che garantisca nello stesso tempo la conservazione del posto a chi già lo occupa e la sistemazione dei centralinisti ciechi abilitati.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per i mutilati di guerra e del lavoro la legge fissa soltanto una percentuale rapportata al carico generale di mano d'opera. È evidente che le aziende sono tenute ad osservare questa norma, la quale peraltro ha un campo più vasto di attuazione, in quanto l'invalido di guerra o del lavoro può appartenere a qualsiasi categoria e può svolgere le più diverse mansioni; l'invalido di guerra può essere utilizzato sia come impiegato che come operaio od usciere. Nella fattispecie, invece, non soltanto il campo è ristretto perché concerne solo una

categoria di lavoratori, i centralinisti telefonici, ma è addirittura più limitato dalla disposizione relativa alla necessità di un centralino a più di un posto di lavoro.

INFANTINO. Un dipendente di azienda attualmente adibito al centralino telefonico potrebbe essere impiegato con altra mansione.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questa è una altra questione. Per questa via, se si stabilisce il non licenziamento, si viene ad imporre una nuova unità all'azienda.

ZACCAGNINI. Con questa proposta si intende abolire gli altri limiti.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A mio avviso si tratterebbe di far cadere i due limiti. Sarebbe una compensazione. Vorrei conoscere a questo riguardo il parere degli esperti; chiedere cioè all'onorevole Infantino se il limite di due posti di lavoro sia stato voluto dagli interessati perché un solo cieco non si sente tutelato se non ha un compagno, oppure se si tratta di un limite obiettivo.

INFANTINO. È pervenuto alla Unione ciechi, da parte dei privati, l'espressione della preoccupazione dei privati stessi i quali asseriscono di non fidarsi; hanno quindi pregato di inserire questa limitazione. Da informazioni assunte, ho saputo che anche grosse aziende hanno un solo centralino; il porre questo limite di due posti di lavoro, danneggia quindi la categoria. Vi è poi il dubbio che qualche impresa riduca i suoi centralini a uno solo.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questa limitazione potrebbe essere un danno per tutti, dato che non è facile trovare aziende con doppio centralino. Approvo la proposta di eliminare, a titolo compensativo, questo limite.

INFANTINO. Ciò a condizione che si ponga il limite dei 200 dipendenti, una massa quindi di personale che consenta di poter assorbire il telefonista che lasci il posto ad un cieco. Una piccola impresa non può trovare impiego per un telefonista, ma una impresa che abbia ad esempio 200 dipendenti, non ha difficoltà a trovarlo.

CALVI. In questo caso vale l'esperienza più che la legge. L'imprenditore trova una occupazione al telefonista, ma per un mese; poi lo licenzia. Sono astuzie che tutti conosciamo. Queste forme non sono efficienti e producenti sul piano pratico.

DE MARZI FERNANDO. Vorrei avanzare una proposta intermedia: distinguere cioè fra le pubbliche amministrazioni e le ammi-

nistrazioni private tenendo presente che il cieco che verrà impiegato nelle pubbliche amministrazioni non sarà più a carico dello Stato. Per il privato la cosa si presenta in maniera diversa e non possiamo avere la garanzia che colui al quale viene tolto il posto di centralinista possa essere destinato ad altra occupazione.

PENAZZATO. La soluzione proposta dall'onorevole De Marzi mi pare risolva il problema dato che lo Stato può, intanto, assorbire i centralinisti ciechi immediatamente occupabili; mentre si preparano, poi, gli altri centralinisti, si dà il tempo alle aziende private di prepararsi per accoglierli. Quanto al limite dei due posti, sarei del parere di sopprimerlo per le amministrazioni dello Stato ma non per i privati anche in considerazione del fatto che vi può essere la possibilità che il centralinista sia chiamato, e debba muoversi; non dappertutto il centralino è a portata di mano. Ritengo quindi, almeno in via sperimentale, per le aziende private, che sia bene mantenere il limite dei due posti senza limitazione di numero.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Proporrei di lasciare invariato il primo comma che riguarda le pubbliche amministrazioni; per quanto riflette il secondo comma proporrei invece il seguente emendamento, accogliendo la tesi dell'onorevole De Marzi:

« Dopo il secondo comma aggiungere le seguenti parole: per le assunzioni che si verificheranno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

DI MAURO. Anche questa dizione non risolve il problema in quanto si assume del personale come dattilografo, ed esempio, e poi lo si mette in centralino.

PRESIDENTE. In questo caso si ha una violazione della legge.

REPOSSI. Noi sappiamo che le pubbliche amministrazioni hanno una quantità di personale avventizio; non mi meraviglierei, quindi, che avvenissero dei licenziamenti. Suggerirei, in conseguenza, la compilazione di un comma aggiuntivo all'articolo 1 che garantisca che l'applicazione della legge non provocherà licenziamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.

È questo un punto sul quale bisogna garantirsi e deve quindi essere riaffermato questo concetto.

DI MAURO. Faccio osservare che non vi è, per le pubbliche amministrazioni, divieto di licenziare i salariati e può avvenire che,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1957

qualora il centralinista sia salariato, questi venga licenziato per far posto ad un cieco.

PENAZZATO. Pregherei l'onorevole Repossi per il rispetto che dobbiamo alle pubbliche amministrazioni, di recedere dalla sua proposta di emendamento.

DI MAURO. Faccio mia la proposta Repossi poiché ritengo vi debba essere una garanzia.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non posso accettare la proposta di un emendamento aggiuntivo nel senso indicato dall'onorevole Repossi perché essa presupporrebbe *a priori* la possibilità da parte di pubbliche amministrazioni di evasioni volontarie alla legge e ciò non è ammissibile.

REPOSSI. Ritiro la proposta di aggiungere un comma all'articolo 1, riservandomi di presentare un ordine del giorno nel senso indicato.

DI MAURO. Mi associo a quanto dichiarato dall'onorevole Repossi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo, in accoglimento alla tesi sostenuta dall'onorevole De Marzi.

(È approvato).

Passiamo ora al terzo comma. L'onorevole rappresentante del Governo propone il seguente emendamento: *Sostituirle le parole*: e non anche le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio, *con le parole*: Sono in ogni caso esclusi dalla applicazione della presente legge le centrali e centralini telefonici destinati a pubblico servizio ».

Pongo pertanto in votazione il terzo comma sino alle parole: « di collegamento ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Governo.

(È approvato).

Passiamo ora al quarto comma. L'onorevole rappresentante del Governo propone la sostituzione delle parole « necessari » con le parole « occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie ».

Pongo in votazione il quarto comma sino alla parola « eventualmente ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte del comma.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende statali, in deroga all'articolo 6 del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61 e all'articolo 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento che sia dotato di centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro, un minorato della vista abilitato alle funzioni di centralinista.

L'obbligo dell'assunzione di centralinisti ciechi riguarda anche i privati datori di lavoro che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma per le nuove assunzioni di centralinisti che si verificheranno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi o stabilimenti che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono in ogni caso esclusi dalla applicazione della presente legge le centrali e centralini telefonici destinati a pubblico servizio.

La fornitura degli speciali dispositivi eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti telefonici è a carico dell'Unione italiana dei ciechi ».

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Albo professionale nazionale nel quale verranno iscritti i minorati della vista abilitati alla funzione di centralista telefonico che siano stati sottoposti con esito positivo ad una prova teorico-pratica da parte di apposita Commissione.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1957

La Commissione di cui al precedente comma ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è composta da rappresentanti dei Sindacati e delle Organizzazioni preposte alla rieducazione professionale e alla tutela dei privi di vista ».

L'onorevole Gitti, Relatore, propone un emendamento esplicativo che riflette la composizione della Commissione. Detto emendamento precisa, quindi, come la Commissione deve essere composta ed è sostitutivo del secondo comma dell'articolo 2.

Ne do lettura:

« Sostituire il secondo comma con il seguente »

« La Commissione di cui al precedente comma ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è presieduta dal direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale e composta da:

un ingegnere dell'Ispettorato del lavoro;
un ingegnere designato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni;
un ingegnere designato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
un sanitario dell'Ispettorato medico del lavoro;

un tecnico scelto fra i tecnici di un'azienda telefonica di interesse nazionale, in rappresentanza dei datori di lavoro.

un esperto designato dall'Unione italiana dei ciechi, in rappresentanza dei lavoratori.

Espleta le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al VI.

La Commissione è nominata con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica tre anni ».

Pongo in votazione il primo comma sul quale non vi sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dal Relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« I minorati della vista che aspirino ad essere iscritti nell'Albo professionale di cui al

precedente articolo, dovranno presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere sottoposti alla prova tecnico-pratica, allegando i seguenti documenti:

a) diploma di conseguita idoneità alle funzioni di centralista telefonico rilasciato da una scuola autorizzata o dalla direzione di uno dei corsi direttamente promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato con legge 4 maggio 1951, n. 456,

b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista è esente da altre minorazioni fisiche che potrebbero impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente articolo 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati di un centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro.

Entro il 31 dicembre di ogni anno le Amministrazione e gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente comma dovranno comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni ai dati di cui sopra ».

L'onorevole Gitti, Relatore, propone il seguente emendamento:

« Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« I privati datori di lavoro che trasgrediscono le disposizioni di cui al presente articolo saranno puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della proposta di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1957

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla scorta dei dati forniti dalle Amministrazioni ed Enti pubblici e privati datori di lavoro di cui al precedente articolo 4, provvede, per tramite degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, competenti per territorio, ad avviare al lavoro i minorati della vista iscritti nell'Albo professionale dei centralinisti telefonici.

Ai minorati della vista assunti al lavoro in forza della presente legge debbono essere applicate le normali condizioni di assunzione di lavoro e di previdenza in atto nelle aziende ».

L'onorevole Zaccagnini propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Al secondo comma, sostituire le parole: debbono essere applicate le normali condizioni di assunzione, con le parole: dai privati datori di lavoro deve essere applicato il normale trattamento ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma sino alle parole « presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Zaccagnini.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte del comma.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente articolo 1, possono conteggiare i minorati della vista invalidi di guerra, del lavoro e per servizio, occupati come centralinisti telefonici, nel numero dei minorati di guerra, del lavoro e per servizio che siano

tenuti ad assumere ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 3755, del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, e della legge 24 febbraio 1953, n. 142 ».

ZACCAGNINI. Desidero avere chiarimenti sul significato di detto articolo in quanto la formula « possono conteggiare » non è sufficientemente chiara.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. I minorati della vista fanno parte, in base a questo articolo, dell'imponibile generale.

ZACCAGNINI. Desidero sapere se una azienda la quale abbia coperto il numero è obbligata ad assumere un invalido in più.

DI MAURO. La dizione della legge non è sufficientemente chiara.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il significato dell'articolo 6 è che questa specie di imponibile si aggiunge agli altri imponibili nell'ambito della percentuale esistente.

PENAZZATO. Anche se l'azienda ha già coperto tutti i posti dei mutilati, l'assunzione è ugualmente obbligatoria, salvo poi conteggiare il cieco assunto, nel totale, se si rende vacante un posto.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo con l'onorevole Penazzato che le eventuali assunzioni dei ciechi di cui alla presente legge vanno computate nella percentuale generale dei mutilati ma — aggiunge l'onorevole Penazzato — se questa percentuale fosse già raggiunta, l'azienda non sarebbe, per questo, esonerata dagli obblighi che le derivano dalla legge stessa.

CALVI. È cosa, questa, che va detta esplicitamente e cioè che i ciechi debbono essere assunti in soprannumero, salvo che si creino poi dei posti vacanti.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si ripresenta, sotto altra forma, il problema dell'articolo 1. L'azienda può licenziare un altro mutilato senza che nessuno possa impedirglielo.

GITTI, *Relatore*. Si deve cercare di raggiungere lo scopo senza danneggiare nessuno.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Bisognerebbe dire allora che l'imponibile derivante dalla presente legge, va considerata in aumento allo imponibile esistente, ciò che però crea una contraddizione.

PENAZZATO. Se l'azienda non ha raggiunto il numero dei mutilati di guerra, può, con questa assunzione mettersi a posto; qua-

lora, invece, l'azienda sia già a posto, non è esonerata dalla assunzione. Ciò significa che, intanto, avrà un mutilato in più. Potrà anche licenziare un altro mutilato ma non possiamo certo limitare l'assunzione dei centralinisti ciechi solo al caso in cui presso l'azienda sia scoperto il numero dei mutilati. La legge non può stabilire che l'obbligo della assunzione dei mutilati è costituito da una percentuale x più un cieco. Non era questa l'intenzione della legge: ma bensì di obbligare alla assunzione di un cieco.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Occorre tener presente due presupposti:

1°) che le aziende già resistono alla legislazione attuale e gli organi di vigilanza debbono continuamente intervenire;

2°) che non c'è nessun campo dove esista un senso maggiore di gelosia fra le diverse categorie, perché ogni categoria sa che, nell'ambito della percentuale, più si concede a una categoria, più si danneggia un'altra. Sono di una sensibilità estrema.

Si avranno sicuramente delle proteste quando si saprà che si è disposto un nuovo imponibile di mano d'opera nell'ambito della stessa percentuale. Io proporrei di lasciare invariata la formula « possono conteggiare ».

GITTI, *Relatore*. Insisto perché la formulazione dell'articolo resti invariata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6-bis proposto dall'onorevole Relatore:

« I provvedimenti di assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non conformi alle disposizioni della presente legge, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale su istanza sia dei singoli iscritti nell'albo professionale nazionale che dall'Opera nazionale ciechi civile e dall'Unione italiana ciechi.

I privati datori di lavoro i quali, essendovi obbligati ai sensi dei precedenti articoli, rifiutino di assumere i centralinisti minorati della vista sono puniti con una ammenda da lire 500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo di dover osservare che detta proposta, nel suo

primo comma, non espone nulla di nuovo in quanto ripete la prassi esistente per le altre categorie.

PRESIDENTE. Ritengo che si possa omettere il primo comma.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo riconoscere però che il comma primo ha una sua ragion d'essere in quanto le altre associazioni hanno il diritto di impugnativa, in sede amministrativa e giurisdizionale, *ope legis*, mentre all'Unione italiana ciechi non è stato ancora riconosciuto questo diritto che le verrebbe ora attribuito con questo comma.

PENAZZATO. A noi non interessa tanto che gli assunti in dispregio della legge vengano licenziati, quanto che vengano assunti i ciechi, se l'amministrazione non è stata diligente avrà assunto due elementi anziché uno; propongo, pertanto, che il primo comma venga soppresso.

GITTI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione; comunque faccio osservare che poiché il comma in discussione non danneggia alcuno, ritengo possa essere mantenuto.

PRESIDENTE. Ritengo sufficiente il solo secondo comma.

Pongo in votazione il primo comma avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

L'onorevole Relatore propone la formulazione di un nuovo articolo, il 6-ter, del quale do lettura

« La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Le contravvenzioni previste dagli articoli 4 e 6 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia competente per territorio al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere del competente ufficio dell'Ispettorato del lavoro, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 4 e 6 predetti, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui all'articolo 4, l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pe-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1957

cuniarina inflitta per la precedente contravvenzione e in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito dall'articolo medesimo.

Le ammende stabilite dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del registro direttamente alla sede centrale ed all'Unione italiana dei ciechi per essere destinate al fondo avviamento al lavoro istituito con legge 29 gennaio 1951, n. 37 ».

L'onorevole Gitti, relatore, ha facoltà di illustrare la sua proposta.

GITTI, *Relatore*. Scopo dell'articolo è quello di cercare i mezzi onde acquisire i dispositivi necessari di cui è fatto cenno all'ultimo comma dell'articolo 1.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo di dover avvertire la Commissione che il fondo per l'avviamento al lavoro dei privi della vista non è una istituzione fatta con la presente proposta di legge; detto fondo è stato istituito con la legge 29 gennaio 1951, n. 37.

DI MAURO. Trovo strano demandare ai prefetti questi poteri.

PENAZZATO. Ritengo si tratti di norme usuali. La stessa norma vige per i mutilati di guerra.

Si potrebbe, comunque, far richiamo alle norme già in uso per i mutilati di guerra, ma anche in quelle norme si ha l'intervento del prefetto per la conciliazione e solo in un secondo tempo vengono adite le vie giudiziarie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6-ter nel testo proposto dall'onorevole Gitti di cui ho dato testé lettura.

(*E approvato*).

Passiamo ora alle disposizioni transitorie, cioè all'articolo 7 della proposta di legge.

« I privi di vista che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assunti da pubbliche Amministrazioni o da aziende private in qualità di centralinisti telefonici, almeno da un anno, conseguono immediatamente i diritti previsti dalla presente legge.

I centralinisti telefonici ciechi che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma e non siano in possesso del diploma professionale, possono essere ammessi a sostenere la prova teorico-pratica prevista dall'articolo 3 della presente legge, in deroga

all'obbligo di cui alla lettera a) dello stesso articolo 3 ».

ZACCAGNINI. Il primo comma perde ogni significato se rapportato al secondo comma. Ne propongo quindi la soppressione.

DI MAURO. Concordo con quanto dichiarato dall'onorevole Zaccagnini.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono anch'io del parere di eliminare il primo comma.

GITTI, *Relatore*. In questo caso occorre modificare opportunamente il secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 7 avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

(*Non è approvato*).

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Propongo il seguente emendamento:

« Sostituire, al secondo comma, le parole. si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, con le parole. alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già occupati saranno mantenuti in servizio e qualora ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole del secondo comma: « I centralinisti telefonici ciechi che ».

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione la restante parte del comma.

(*E approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel complesso.

(*E approvato*).

La proposta di legge verrà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(*Segue la votazione*).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1957

Comunico il risultato della votazione della proposta di legge.

INFANTINO e DELCROIX: « Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi » (2405):

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 45 |
| Maggioranza | 23 |
| Voti favorevoli | 45 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

A seguito della odierna votazione la proposta di legge n. 1820 risulta assorbita e sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Albizzati, Barberi Salvatore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bersani, Bettoli, Bufardecì, Calvi, Camposar-

cuno, Cavallotti, Ceravolo, Chiarolanza, Cremaschi, Dazzi, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Gui, Infantino, Lizzadri, Maglietta, Noce Teresa, Pastore, Penazzato, Rapelli, Repossi, Rubinacci, Santi, Scalia Vito, Scarpa, Simonini, Storchì, Tognoni, Valandro Gigliola, Venegoni, Zaccagnini e Zamponi.

La seduta termina alle 10,55.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI-DEPUTATI